

A498A - ENEL SERVIZI DI DISPACCIAMENTO AREA BRINDISI

Presentazione di impegni

Ai sensi dell'art. 14-ter, della Legge n. 287/1990

1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

A498A

2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Enel S.p.A.

3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento deliberato in data 29 settembre 2016, su segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (“**AEEGSI**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**Autorità**”) ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 287/1990 nei confronti di Enel Produzione S.p.A. (“**Enel Produzione**” o “**EP**”) e Enel S.p.A. per accertare l’eventuale violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea nel mercato dei servizi di dispacciamento (“**MSD**”).

Secondo il provv. d’avvio, nel periodo 27.3 – 15.6.2016 Terna S.p.A. (“Terna”) sarebbe stata “*in una situazione di dipendenza*” da almeno un’unità produttiva (“UP”) dell’impianto di EP di Brindisi SUD (“Impianto”), per il “*servizio di regolazione della tensione nell’area di Brindisi*”. Lo status di “*partner obbligatorio*” di EP sarebbe “*sufficiente a ipotizzare la relativa posizione dominante*” (§13).

In queste circostanze “*sembra*” che EP “*possa aver fatto leva sulla propria posizione di controparte commerciale obbligatoria per imporre a Terna prezzi eccessivi [nel MSD], che appaiono privi di proporzione rispetto al costo del servizio offerto*”. La “*natura iniqua*” dei prezzi praticati emergerebbe da “*un confronto con i prezzi offerti dalla stessa [EP] per il medesimo servizio in passato (con riferimento alla potenza a salire rispetto al minimo tecnico che veniva resa disponibile su MSD a circa 80 €/MWh), nonché da un confronto effettuato – con i dovuti aggiustamenti – con i prezzi praticati su MGP per la stessa commodity: a tal proposito, si osserva che il prezzo unitario più alto offerto da EP su MSD e accettato da Terna nel periodo oggetto di segnalazione è stato pari a 420 €/MWh, e dunque di circa 10 volte superiore rispetto al prezzo medio all’ingrosso nella zona Centro-sud nello stesso periodo di riferimento*” (§15).

4. MERCATO RILEVANTE

Secondo il provv. d’avvio dell’AGCM ai fini delle condotte ipotizzate rilevarebbero i seguenti mercati in cui è attiva Enel Produzione: (i) il mercato della vendita all’ingrosso di energia elettrica (MGP e MI) nell’area Centro-Sud e (ii) il MSD della zona di Brindisi.

5. PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

Enel S.p.A. ritiene che la propria condotta sia sempre stata rispettosa del diritto della concorrenza e che la stessa, in alcun modo, possa integrare un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE. Parimenti, la scrivente società ritiene che anche la condotta contestata con il provvedimento di avvio ad EP risulti pienamente aderente alla normativa antitrust.

Ad ogni modo, in nessun caso Enel S.p.A. entra nel merito delle decisioni inerenti la definizione e l’esecuzione delle strategie commerciali delle proprie società controllate.

Quanto sopra evidenziato, trova peraltro puntuale ed inequivocabile riscontro nella stessa documentazione acquisita al fascicolo del procedimento; gli stessi atti acquisiti in sede ispettiva, dimostrano come Enel S.p.A. non abbia operato alcuna ingerenza nelle scelte di politica commerciale di Enel Produzione, attenendosi ad un contegno di assoluta neutralità rispetto alle decisioni assunte dalla propria controllata. In particolare, la suddetta documentazione dimostra come tutte le scelte operative e strategiche assunte da Enel Produzione non abbiano in alcun modo visto il coinvolgimento, anche indiretto, della società controllante.

Nonostante Enel S.p.A. sia pienamente convinta della piena legittimità della propria condotta, al solo scopo di giungere ad una conclusione anticipata del procedimento e al contempo di fornire soluzioni pro-concorrenziali in grado di superare le preoccupazioni evidenziate nel provvedimento di avvio, con il presente formulario la scrivente società intende formulare una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990.

Resta inteso che la presente proposta di impegni non deve essere interpretata in alcun modo come un'ammissione di responsabilità da parte di Enel S.p.A., ovvero come implicito riconoscimento di qualsivoglia violazione del diritto antitrust nazionale o dell'Unione Europea.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.287/1990, Enel S.p.A. propone di assumere, subordinatamente all'adozione di una decisione formale da parte di codesta Autorità di accettare gli impegni proposti concludendo il presente procedimento senza accertamento di infrazione da parte di Enel S.p.A. o di qualsiasi altra società del gruppo Enel, formali impegni a porre in essere le misure comportamentali di seguito illustrate.

Impegno n. 1 – Garanzia dell'effettiva implementazione degli impegni da parte di Enel Produzione S.p.A.

Enel S.p.A. si impegna a garantire il rispetto da parte di Enel Produzione delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le misure proposte dalla stessa società nell'ambito del proprio formulario Impegni.

6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITA' DEGLI IMPEGNI A FAR VENIR MENO I PRESUNTI PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA

Le misure proposte hanno lo scopo di rafforzare ulteriormente gli effetti pro-competitivi connessi con la implementazione degli impegni presentati da Enel Produzione. In particolare Enel S.p.A. effettuerà un monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento relativo alla implementazione e alla effettiva attuazione da parte di Enel Produzione degli impegni proposti.